

CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI LIBERALI DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA

1. Ambito di applicazione

L'art. 19, comma 3, lettera k), dello Statuto prevede che il Consiglio superiore “*fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative di interesse pubblico*”.

Le norme che seguono forniscono un quadro di riferimento per l'applicazione di tale norma, con specifico riguardo a settori di intervento, articolazione delle procedure, processi istruttori e decisionali, pubblicità. Si ispirano a principi di “*responsabilità sociale*”.

2. Principi generali

La Banca, nell'erogazione di fondi a titolo di liberalità, osserva principi di economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità, operando anche nel rispetto dei criteri e dei valori di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il Consiglio superiore, in presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. calamità naturali, eventi di grande impatto sociale), può decidere di concedere erogazioni speciali anche in deroga ai criteri generali indicati nel seguito e all'importo stanziato per le erogazioni liberali.

Il Consiglio superiore può, inoltre, consentire che la Banca partecipi in qualità di socio/associato in enti o istituzioni operanti nella promozione della cultura che presentino profili di eccellenza nel panorama nazionale.

3. Settori di intervento

I contributi finanziari della Banca assistono le attività concernenti:

A) la ricerca, la cultura e l'educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a università, associazioni e fondazioni scientifiche per:

- progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);
- programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;

B) la ricerca scientifica, la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica, fra cui rilevano:

B1) ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con particolare riguardo a:

- progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza, eventualmente in collaborazione con università, istituti nazionali e consorzi inter-universitari di ricerca, anche tramite il finanziamento di borse di studio;
- ricerche in campo biomedico, attraverso il finanziamento per investimenti in attrezzature scientifiche e strumentazioni d'avanguardia che agevolino l'attività di ricerca;

- trasferimento del *know-how* scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;

B2) attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a:

- studi e iniziative divulgative in campo storico, letterario e scientifico;
- eventi, mostre ed esposizioni, con l'esclusione di iniziative meramente celebrative di ricorrenze;

B3) promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a:

- progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;
- progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;

C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a:

- progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all'assistenza e al sostegno in ambito nazionale di:
 - minori e anziani in stato di bisogno;
 - malati e disabili;
 - persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.

Nell'ambito del limite per l'erogazione di somme di cui all'art. 1, il Consiglio superiore può fissare gli importi complessivamente destinati a ciascuno dei settori A), B) e C) di cui al presente articolo.

4. Linee guida dell'attività istruttoria.

La Banca d'Italia rende note mediante pubblicazione sul proprio sito web le modalità per la presentazione delle richieste di contributi.

Nell'assegnazione dei contributi viene osservato un principio di rotazione. Di norma, gli assegnatari non possono presentare un'ulteriore istanza nei due semestri successivi; a fronte di particolari, motivate esigenze questo intervallo temporale può essere ridotto.

Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro.

Sono esclusi dai contributi della Banca i soggetti e gli organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali o comunque da queste controllati, nonché gli enti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica per influenzare le campagne elettorali. Gli enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare utilità sociale.

La Banca non eroga contributi a favore di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità delle persone e/o a promuovere ogni forma di discriminazione.

Le domande di contributo dovranno indicare l'importo del contributo richiesto. È necessario che le richieste siano accompagnate da un piano illustrativo volto a definire con precisione e attendibilità il progetto da realizzare; il piano dovrà essere corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la concessione di un ulteriore contributo liberale, di importo non irrilevante,¹ da parte di un soggetto esterno al soggetto proponente.² Il finanziamento deve risultare espressamente destinato al progetto per cui si richiede il contributo della Banca d'Italia.

La presenza di un finanziatore terzo non è necessaria per i progetti rientranti nei settori di intervento indicati:

- al par. 3 lettera A), fermo restando l'accertamento da parte delle competenti funzioni interne della Banca di un interesse dell'Istituto;
- al par. 3 lettera B1), se avanzati da primari istituti di ricerca o enti ospedalieri e esclusivamente concernenti l'acquisto di attrezzature scientifiche e strumentazione d'avanguardia in campo medico sanitario o interventi di ristrutturazione di strutture sanitarie; resta fermo che per i progetti di ricerca è comunque necessario attestare la presenza di un finanziatore esterno.

L'erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell'intero fabbisogno dell'iniziativa.

In caso di accoglimento della richiesta di contributo, il beneficiario comunicherà alla Banca lo stato di avanzamento degli interventi prospettati e trasmetterà, entro tre mesi dalla realizzazione dell'iniziativa, una relazione conclusiva che dia conto dell'ultimazione del progetto, nonché una rendicontazione delle spese sostenute.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza dei richiamati obblighi informativi, la Banca si riserva la facoltà di chiedere la restituzione delle somme erogate, nonché di escludere l'ente inadempiente dal riconoscimento di contributi per un periodo di 4 anni.

Nelle proprie valutazioni, la Banca si attiene, inoltre, per le iniziative indicate alle lettere B) e C) dell'art. 3, ai seguenti criteri:

a) natura progettuale dell'iniziativa per cui si richiede il contributo: saranno esaminate solo le istanze che si riferiscono a un progetto ben definito in tutti gli aspetti rilevanti (piano dei costi, grado di aderenza all'attività svolta dall'ente ai sensi del proprio statuto, benefici e vantaggi in termini di utilità sociale, etc.). Non saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze di funzionamento degli enti richiedenti (ad esempio, contributi alla gestione ordinaria);

b) affidabilità dell'ente richiedente: verrà verificato il possesso da parte dei soggetti richiedenti di comprovate capacità professionali e accurata gestione economica, con particolare riferimento a: carattere continuativo e regolare dell'attività dell'ente, attestato anche dai documenti unici di regolarità contributiva; assenza di residui (contributi approvati in precedenza e non utilizzati); corretta

¹ Per "non irrilevante" si intende un contributo nell'ordine almeno del 10% del costo complessivo del progetto.

² Non sono considerati finanziatori "esterni": i soggetti collegati al richiedente in virtù di legami fondativi/societari, meccanismi di *governance* e/o rapporti di stabile collaborazione; i soggetti direttamente coinvolti in qualità di partner nella realizzazione del progetto o diretti beneficiari dello stesso. I partner sono quei soggetti che, condividendo l'idea progettuale, partecipano alla realizzazione dell'iniziativa mettendo a disposizione la propria organizzazione, il know-how ed eventualmente anche un sostegno finanziario.

rendicontazione di contributi eventualmente già ricevuti;

c) requisiti di onorabilità ed eticità di coloro che ricoprono cariche negli enti richiedenti: si terrà conto delle previsioni statutarie, anche avuto riguardo alla gratuità delle cariche e alle caratteristiche dei soggetti che le ricoprono;

d) carattere rilevante o innovativo dell'iniziativa: sarà data preferenza ai progetti che presentino elementi d'innovazione nell'approccio ai temi affrontati e nell'individuazione delle relative soluzioni;

e) raggiungimento degli obiettivi: le richieste dovranno contenere la quantificazione dei risultati conseguibili con la realizzazione dell'iniziativa.

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda; l'assenza di tali requisiti determina l'inaccoglibilità della stessa.

I competenti Uffici della Banca, in sede di istruttoria delle istanze presentate, hanno facoltà di richiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa qualora ne ravvisino la necessità. Nel caso in cui la richiesta di informazioni aggiuntive non sia riscontrata entro il termine assegnato, la domanda di contributo non sarà più presa in considerazione.

* * * * *

5. Termini per la presentazione delle richieste di contributo

Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite pec, all'indirizzo spa@pec.bancaditalia.it, ovvero per le istanze riconducibili alla lett. C dell'art. 3, che abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi *pec* delle Filiali regionali che ne curano la trasmissione all'Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato.

Le domande pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio saranno istruite e decise di norma entro il mese di giugno, con erogazione nel mese di luglio. Le domande pervenute dal 1° luglio al 31 agosto saranno istruite e decise di norma entro il mese di dicembre, con erogazione nel mese di gennaio.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs 159/2011 e successive modifiche (cd. "Codice Antimafia").

6. Competenze istruttorie e poteri decisionali

L'esame istruttorio è svolto da una Commissione, costituita da un Funzionario Generale designato dal Governatore, con funzione di presidente, dal Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio, dal Titolare della Divisione Rapporti istituzionali del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e da un avvocato del Servizio Consulenza Legale.

Le funzioni segretariali sono svolte dalla Divisione Rapporti istituzionali del Servizio Segreteria particolare del Direttorio.

I poteri decisionali sono ripartiti come segue:

- per singoli interventi fino a € 25.000, la competenza è del Direttorio, su proposta della Commissione istruttoria. Il Direttorio riferisce semestralmente al Consiglio superiore sulle decisioni assunte;
- per singoli interventi oltre € 25.000, la competenza è riservata al Consiglio superiore, su proposta del Direttorio, previo parere della Commissione istruttoria.

7. Pubblicità

A fini di pubblicità nel sito web della Banca è pubblicato annualmente l'elenco dei soggetti in favore dei quali sono stati deliberati contributi di importo superiore a 1.000 euro nell'anno precedente.

Resta fermo che i soggetti che hanno presentato un'istanza di contributo riceveranno una comunicazione personalizzata di risposta, sia in caso di accoglimento che di diniego della domanda.